

Bruxelles, 28 luglio 2026
(OR. en)

11741/26
ADD 1

Fascicolo interistituzionale:
2026/0216 (NLE)

AELE 59
FL 27
ISL 37
N 63
MI 760
ENER 504

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	27 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 389 annex
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE (Codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 389 annex.

All.: COM(2026) 389 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.7.2026
COM(2026) 389 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto
SEE riguardo a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE**

(Codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto)

ALLEGATO

PROGETTO DI DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. [...]

del [...]

che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto¹.
- (2) Conformemente alla decisione del Comitato misto SEE n. 93/2017 del 5 maggio 2017², l'Islanda beneficia di una deroga al regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che costituisce la base giuridica del regolamento (UE) n. 312/2014. Il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione non dovrebbe pertanto applicarsi all'Islanda.
- (3) L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 312/2014 prevede che il regolamento non si applichi alle zone di bilanciamento situate negli Stati membri che beneficino di una deroga a norma dell'articolo 49 della direttiva 2009/73/CE. Conformemente alla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, quale integrata nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 93/2017 del 5 maggio 2017³, tale deroga si applica al Liechtenstein. Il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione non dovrebbe pertanto applicarsi al Liechtenstein.
- (4) In Norvegia non esiste alcuna rete di trasporto del gas soggetta alle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005⁴. È pertanto opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 312/2014 e recepirlo nel diritto nazionale, ma la sua applicazione dovrebbe essere sospesa fino alla creazione di una rete operativa di trasporto del gas in Norvegia. Una volta entrata in funzione una rete di trasporto del gas, la Norvegia dovrebbe informarne l'Autorità di vigilanza EFTA.
- (5) Poiché il regolamento (UE) n. 312/2014 è stato adottato sulla base del regolamento (CE) n. 715/2009, i testi di adattamento elaborati e adottati ai sensi della decisione del Comitato misto SEE n. 93/2017 del 5 maggio 2017⁵, che integra il regolamento (CE) n. 715/2009 nell'accordo SEE, sono rilevanti per l'applicazione del regolamento (UE) n. 312/2014.

¹ GU L 91 del 27.3.2014, pag. 15.

² GU L 36 del 7.2.2019, pag. 44.

³ GU L 36 del 7.2.2019, pag. 44.

⁴ GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

⁵ GU L 36 del 7.2.2019, pag. 44.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV dell'accordo SEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato IV dell'accordo SEE, dopo il punto 51 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione) è inserito il punto seguente:

"52. **32014 R 0312:** Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 15).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

la Norvegia può sospendere l'attuazione del regolamento fino all'entrata in funzione di una rete di trasporto del gas sul suo territorio. La Norvegia informerà l'Autorità di vigilanza EFTA della creazione di una rete del gas.

Il regolamento non si applica all'Islanda e al Liechtenstein."

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...] purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

[...]

I segretari

del comitato misto SEE

[...]

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]